

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3779

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COTTONE, BOZZI, GIOMO, FERIOLI

Presentata il 12 novembre 1971

Procedimento di redazione di testi legislativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fatto che non sia previsto dal nostro ordinamento giuridico alcun criterio uniforme per la formulazione dei testi di legge ha permesso che la copiosa produzione legislativa creasse, specialmente ai fini della conoscenza delle norme, una situazione di confusione tale da non poter essere ulteriormente ignorata.

La nostra legislazione, infatti, è costituita da un ammasso di testi normativi che si intrecciano a mosaico, dando luogo spesso a grovigli inestricabili non solo per il comune cittadino, ma anche per quanti, per lavoro, sono usi consultare le leggi.

Il sistema, ormai radicato, di richiamare precedenti leggi, nel modificare in tutto od in parte una data materia, rende spesso inevitabile la consultazione di una serie, a volte lunghissima, di testi legislativi per potersi rendere conto appieno della effettiva portata delle norme alle quali si ricorre.

In alcuni settori (si indicano ad esempio la legislazione in materia di locazioni o quella in materia di pensioni) la dovizia di richiami a catena rende invero estremamente, quanto inutilmente, gravosa la ricerca delle norme in vigore.

Altro sistema deprecabile, almeno così come attuato, che si segue normalmente nel formulare testi legislativi è quello di modificare solo parzialmente le leggi precedenti con

la conseguenza, inevitabile, di aggravare notevolmente la difficoltà di ricerca e di ricostruzione integrale della legge nel suo testo vigente.

Da tutto quanto detto emerge che non si può continuare a lasciare il cittadino a districarsi nelle attuali « sabbie mobili » della nostra legislazione la quale, mantenendo in vita i sistemi vigenti di redazione, non può che divenire ancor più caotica ed intricata, con conseguenze sempre più gravi per la chiara conoscenza delle norme.

È infatti pacifico che se da un lato il cittadino non è scusato per l'ignoranza della legge, dall'altro ha il diritto di poter individuare con quanta più facilità possibile la legge che si pretende che egli osservi.

Inoltre, una migliore applicazione pratica del principio della certezza del diritto sembra consigliabile anche, su un piano più generale, per evitare i rischi, non teorici, di iniziative o decisioni prese nell'ignoranza di norme esistenti ma difficilmente rintracciabili.

È quindi evidente la necessità che si impone di stabilire, una volta per tutte, dei criteri uniformi di tecnica legislativa che eliminino gli inconvenienti più sopra accennati e che assicurino pertanto la massima chiarezza e facilità di individuazione delle norme.

Ciò può essere realizzato, e a questo tende la nostra proposta di legge, stabilendo che, qualora una nuova legge recepisca leggi od articoli di leggi precedenti non possa limitarsi a richiamare genericamente tali norme ma, al contrario, debba riportarne integralmente il testo. Inoltre, qualora una nuova legge modifichi solo in parte una legge precedente dovrà riportare integralmente il testo delle norme di questa che non sono state modificate.

L'attuazione di quanto ora esposto non dovrebbe presentare alcuna difficoltà dato che il legislatore, all'atto di introdurre una nuova norma è certamente a conoscenza dello stato della legislazione precedente. L'inclusione nel nuovo testo legislativo anche di norme preesistenti, non modificate, comporterà al più una attenta opera di « cucitura » tra le vecchie e le nuove norme che, in ultima analisi, si ridurrà ad un maggior lavoro di stampa.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

Ogni legge deve riportare integralmente il testo della legge o dell'articolo di legge cui fa riferimento.

Qualora una legge modifichi solo in parte una legge precedente deve riportare integralmente anche le norme di questa che non siano state modificate.